

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL

VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.04.2006 - Regolamento esecutivo dal 15.5.06)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In attuazione dell' art. 40 della L.R. n° 39/00 "Legge Forestale della Toscana" e dell'art. 39 della L.R. n° 1/05 "Norme per il Governo del territorio", il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza Comunale in materia di vincolo idrogeologico e forestale e di tutela e valorizzazione del territorio rurale.

In materia di vincolo idrogeologico e forestale il presente regolamento disciplina in particolare:

- a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni, delle domande di variante in corso d'opera, delle varianti finali e delle domande di autorizzazione in sanatoria;
- b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori;
- c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva, la relativa sospensione dei termini e le modalità e termini per la presentazione delle integrazioni;
- d) le procedure per coordinare le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico con quelle relative al vincolo paesaggistico, con la normativa urbanistica e con i procedimenti SUAP;
- e) le modalità di rilascio dell'autorizzazione, della sua formazione per silenzio assenso o per decorrenza di termini della dichiarazione;
- f) le procedure per il mancato accoglimento dell'istanza e per l'interruzione dei termini dell'efficacia della dichiarazione e le modalità di comunicazione del diniego;
- e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi ed i relativi oneri.

Il presente regolamento fissa inoltre alcuni principi generali per la valutazione della compatibilità dei singoli interventi con le previsioni del Piano Strutturale, del Piano per l'assetto idrogeologico dei bacini dei Fiumi Arno e Reno e degli altri strumenti di pianificazione territoriale in materia di tutela e valorizzazione delle aree agricole e forestali.

ART. 2 – FINALITÀ.

Scopo del presente regolamento è far sì che le attività pubbliche e private che incidono sul territorio sottoposto a vincolo idrogeologico e forestale vengano svolte garantendo la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali ed assicurando la maggior sicurezza possibile rispetto ai fattori di rischio connessi all'uso del territorio.

Le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate in coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio vigenti, con le norme contenute nel Piano per l'assetto idrogeologico dei bacini dei Fiumi Arno e Reno, con il vigente Regolamento d'Igiene e con la vigente normativa in materia di tutela del paesaggio, di tutela ambientale e di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio delle aree agricole e forestali.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

- Legge Forestale: la Legge Regionale n. 39 del 21 marzo 2000 n. 39
- Regolamento Forestale: il D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003;
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico: le aree che, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, sono individuate in apposita cartografia conservata presso la Provincia di Pistoia e consultabile sul sito internet della rete civica della Provincia di Pistoia e tutte le aree boscate in genere.
- Area boscata: qualsiasi area di estensione non inferiore a 2000 mq. e di larghezza maggiore di 20 metri misurata al piede delle piante di confine che, indipendentemente dalla classificazione urbanistica, risulti coperta da vegetazione arborea o arbustiva con le caratteristiche di cui all'art. 3 della Legge forestale ed all'art. 2 del Regolamento forestale.
- Modifica della destinazione d'uso: trasformazione attuata in terreni di qualunque destinazione per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- Trasformazione del bosco: qualsiasi intervento compiuto all'interno del perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale stessa al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale;
- Struttura responsabile del procedimento: Il Servizio Verde, Assetto Ambientale e Sport - U.O.O. Assetto Ambientale per tramite, per le attività a carattere imprenditoriale, dello Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP (come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia);

ART. 4 – INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.

All'interno delle aree del territorio comunale sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono soggetti ad autorizzazione la trasformazione dei boschi e tutti gli interventi di trasformazione della destinazione d'uso dei terreni, attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive in genere ed ogni opera o movimento del terreno che possa alterarne la stabilità o la regimazione delle acque non connessa alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale.

Il Regolamento forestale individua i casi in cui l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può essere sostituita dalla "Dichiarazione di Inizio lavori" ed i casi in cui le opere ed i movimenti di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

OPERE O MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI :

Se vengono realizzati conformemente alle norme tecniche generali di cui al Titolo III capo I, sezione II ed alle prescrizioni di cui all' art.100 del Regolamento Forestale, per le seguenti opere o movimenti di terreno l'autorizzazione è sostituita dalla "Dichiarazione di inizio lavori":

1. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità;
2. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo;
3. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, solo nel caso in cui la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare;
4. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato;
5. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico;
6. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio e purchè nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio risulti compatibile con la stabilità del versante;
7. L'installazione, nei territori boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi;
8. Gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici in aree non boscate e non classificate a fattibilità 4, purchè alla Dichiarazione sia allegata tutta la documentazione elencata al punto 9, c) dell'art. 100 del Regolamento forestale.

OPERE O MOVIMENTI DI TERRENO CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI SENZA NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE.

Se realizzati conformemente alle norme tecniche generali di cui al Titolo III capo I, sezione II ed alle prescrizioni di cui agli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale, possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione o dichiarazione i seguenti lavori:

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati;
2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, nonché la sostituzione del manto che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura delle scarpate;
3. La messa in opera e la sostituzione di pali di linee elettriche o telefoniche esclusi i tralicci;
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate che non comporti modifiche di tracciato delle stesse;
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica, purchè nel rispetto della normativa vigente;
6. Gli interventi urgenti di rimozione di materiali franati e di sistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi;
7. La realizzazione di recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili;
8. L'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni o interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue

che recapitino le acque nella fognatura pubblica o in acque di superficie, realizzati conformemente alle disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento d'Igiene;

9. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati anche nella sede stradale il cui scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;

10. La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati;

11. La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato.

Per le opere eseguibili senza necessità di autorizzazione o dichiarazione ma sottoposte a procedimento edilizio deve essere dichiarata nella domanda o nella DIA l'assenza di opere o movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque ovvero che gli stessi possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione o dichiarazione.

ART. 5 - LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E LA DICHIARAZIONE D'INIZIO LAVORI

La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico possono essere presentate dal proprietario o dal possessore, purché sia specificato il titolo che ne legittima il possesso, intendendosi per possessore solo il titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene.

La domanda e la dichiarazione devono essere sottoscritte anche da tutti gli altri eventuali aventi titolo a conferma della veridicità dei dati in esse contenuti e per attestazione che il richiedente agisce anche per loro conto e con il loro consenso.

Le domande di autorizzazione e le autorizzazioni sono soggette ad imposta di bollo.

La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori devono contenere tutte le notizie necessarie per identificazione del richiedente e degli altri aventi titolo e per l'individuazione dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento e la descrizione delle opere o interventi soggetti ad autorizzazione.

Nella domanda di autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori devono obbligatoriamente essere dichiarati:

- la piena ed esclusiva disponibilità dell'area o dell'immobile e la titolarità ad eseguire l'intervento ovvero la presenza di altri aventi titolo per conto o con il consenso dei quali il dichiarante agisce;
- la correttezza e veridicità dei dati contenuti nella domanda o dichiarazione con l'impegno di comunicare ogni loro eventuale variazione;
- che l'opera o intervento non reca pregiudizio ai diritti di terzi e di sollevare comunque il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi;
- la destinazione del materiale di risulta degli eventuali scavi;
- gli altri procedimenti di tipo edilizio, urbanistico e paesaggistico avviati o cui l'intervento è sottoposto.

Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione sono indicati, se diversi dal richiedente, il soggetto esecutore dell'intervento e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali successive variazioni dei suddetti soggetti dovranno essere comunicate.

La domanda di autorizzazione o la dichiarazione d'inizio lavori sottoscritta dall'interessato costituisce, per le parti relative, dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà.

Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

Per tutte le pratiche deve essere versato un diritto fisso di segreteria e dei diritti tecnici a titolo di concorso alle spese di istruttoria nelle misure stabilite annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della manovra tariffaria.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E LA DICHIARAZIONE D'INIZIO LAVORI

La documentazione da allegare deve consentire la valutazione dell'intervento proposto rispetto alla stabilità ed all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, e della tutela e del corretto uso delle aree soggette a vincolo.

La documentazione da allegare consiste in:

- planimetria 1:2000 catastale;
- planimetrie 1:50 o comunque in scala adeguata ad illustrare gli interventi da eseguire;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- rilievo del terreno nel caso di interventi che ne modificano la morfologia;
- ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria;
- relazione tecnica e descrittiva a firma di tecnico abilitato dalla quale risultino chiaramente l'inquadramento generale dell'intervento, il regime delle acque, la vicinanza di sorgenti e di boschi, l'analisi delle situazioni di pericolosità, la quantificazione di scavi e riporti e l'utilizzazione o la destinazione del materiale rimosso e, se non presentata, deve essere dichiarata e giustificata la non necessità della relazione geologica e geotecnica.

- relazione relativa alle indagini preliminari e verifiche della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi e relazione geologica e geotecnica redatte secondo le modalità indicate dallo stesso regolamento. La relazione deve contenere esplicita dichiarazione del geologo in ordine alla fattibilità dell'intervento.

Per interventi in aree perimetrate a pericolosità media od elevata nel Piano strutturale le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello di area nel suo complesso, sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l'adozione di tecniche di fondazione di un certo impegno e nelle zone a pericolosità elevata dovranno essere effettuati specifici studi geologico-tecnici, indagini e prospezioni dirette, estesi ad un intorno significativo e previste opere di bonifica che dovranno garantire la messa in sicurezza dell'area nel suo complesso, senza aggravio alcuno del rischio nei territori contermini.

Negli ambiti individuati dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Arno a pericolosità geomorfologica elevata (PF3) le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità sono indicate nel titolo abilitativo all'attività edilizia e viene data comunicazione all'Autorità di Bacino degli interventi di messa in sicurezza previsti e della loro avvenuta realizzazione.

Per interventi di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità, può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata. Per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica e negli altri casi previsti dal Regolamento Forestale le indagini e le relazioni possono essere omesse, in tal caso dovrà essere dichiarata e giustificata la loro non necessità nella relazione tecnica.

Per la realizzazione di interventi di modesta entità soggetti a dichiarazione che non comportino significative modificazioni morfologiche dei terreni ed eseguiti in economia in aree di accertata stabilità possono essere omessi gli elaborati tecnici e le relazioni, che potranno comunque essere richiesti in fase istruttoria qualora ne venga ravvisata la necessità ai fini della valutazione dell'intervento rispetto alla stabilità ed all'equilibrio idrogeologico della zona.

L'elencazione della documentazione obbligatoria non preclude la possibilità di richiesta di ulteriore documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, anche in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione.

Quanto dichiarato nella domanda e negli allegati può essere sottoposto a controllo e verifica a campione o mirato.

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni non corredate di tutta la documentazione prevista non sono idonee a produrre gli effetti previsti dalla normativa e l'avvio del procedimento stesso avviene solo a seguito della presentazione, da parte dell'interessato, dei dati o della documentazione mancanti. A tal fine il Responsabile del procedimento provvede a comunicare all'interessato, entro 20 giorni per le dichiarazioni e entro 30 giorni per le autorizzazioni, la richiesta di integrazione della documentazione presentata al fine della verifica della dichiarazione o dell'avvio del procedimento informandolo che il termine per il rilascio dell'atto decorrerà nuovamente per intero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. Della comunicazione di interruzione dei termini viene data comunicazione anche al responsabile del procedimento edilizio o SUAP.

ART. 7 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO O FORMAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Verde, Assetto Ambientale e Sport sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali nonché su eventuali rapporti contrattuali.

Il procedimento ha inizio con la presentazione dell'istanza o della dichiarazione al Protocollo del Comune e fa fede comunque la data risultante dal timbro del Protocollo.

Per interventi soggetti a dichiarazione di inizio lavori l'autorizzazione si forma decorsi 20 giorni dalla data di presentazione senza che vi siano state richieste di integrazione o comunicazioni di divieto di dar corso agli interventi.

L'esame delle pratiche si svolge secondo l'ordine della presentazione della domanda completa o del suo perfezionamento. Vengono comunque proritariamente esaminate le dichiarazioni di inizio lavori.

L'autorizzazione ha validità esclusivamente ai fini della normativa relativa al vincolo idrogeologico e forestale e, qualora la realizzazione dell'intervento sia soggetta anche ad altro adempimento disciplinato dal Regolamento Edilizio, la pratica viene istruita nell'ambito del relativo procedimento.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione vengono valutate la compatibilità e gli effetti dell'intervento proposto con la stabilità dei terreni vincolati e con il regime delle acque superficiali e sotterranee, la sua coerenza con le disposizioni contenute nel PAI, nel Piano Strutturale e con le norme di salvaguardia e tutela delle zone agricole e forestali contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e governo del territorio.

La valutazione viene fatta attraverso l'esame:

- delle risultanze delle indagini geologiche previste dall'art. 75 del regolamento forestale ed in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere ed alla loro conformità con le norme tecniche generali di cui al Titolo III capo I, sezione II del Regolamento Forestale;
- delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;
- delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui devono essere rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi;
- dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale valutato, per le zone agricole e forestali, attraverso la verifica della compatibilità dell'intervento con le norme di salvaguardia e tutela delle stesse. Detta verifica viene fatta non solo attraverso l'analisi degli effetti dell'intervento sull'assetto idrogeologico dell'area e sulla stabilità dei terreni ma anche in relazione alla necessità ed opportunità dell'intervento ai fini dello sviluppo dell'agricoltura. Vengono a tal fine considerati gli effetti dell'intervento nel suo complesso, compresi i programmi aziendali di miglioramento agricolo ambientale collegati e la eventuale necessità di viabilità e di altre opere infrastrutturali accessorie e valutata la loro coerenza con le previsioni del Piano Strutturale e gli strumenti di pianificazione territoriale e governo del territorio in materia di tutela e valorizzazione delle aree agricole e forestali. .

Per gli interventi disciplinati dal presente regolamento per i quali dalle Norme di attuazione del P.R.G. la fattibilità viene correlata al miglioramento o mantenimento del contesto ambientale preesistente, detta verifica di fattibilità non può prescindere dall'esito della valutazione dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori.

Con provvedimento motivato può essere richiesta la presentazione di documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione integrativa la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

Le attività di verifica, relative sia alle caratteristiche dell'intervento che ai contenuti degli elaborati progettuali, relazioni e dichiarazioni possono essere svolte anche attraverso l'acquisizione di pareri o di specifiche perizie tecniche da parte delle figure professionali presenti all'interno dell'ente o di consulenti incaricati.

Il provvedimento finale è adottato entro 90 giorni, oltre l'eventuale periodo di interruzione dei termini, dalla data di presentazione della domanda o della documentazione mancante richiesta. Qualora il procedimento rientri nella competenza del SUAP, l'atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogeologico è inviato con le modalità organizzative previste per le pratiche edilizie al Responsabile SUAP entro 75 giorni, oltre l'eventuale periodo di interruzione dei termini, dalla data di presentazione della domanda.

La pratica viene considerata conclusa ed archiviata e viene comunicata la conclusione del procedimento all'interessato ed al responsabile del procedimento edilizio o SUAP per la conseguente conclusione anche del relativo procedimento:

- in caso di domanda di autorizzazione o dichiarazione incompleta qualora l'interessato non provveda a fornire la documentazione mancante richiesta con la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
- in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi con conseguente interruzione dei termini, qualora l'interessato non provveda a fornire quanto richiesto nel termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
- decorsi 60 giorni dalla comunicazione del divieto di dar corso agli interventi di cui all'art. 8 senza che sia stata presentata idonea modifica od integrazione della dichiarazione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE DICHIARAZIONI DI INIZIO LAVORI

Le dichiarazioni devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. Fa fede la data attribuita dal Protocollo generale del Comune.

Qualora l'esecuzione delle opere non possa avere luogo senza la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e del provvedimento edilizio, l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione dei titoli legittimanti l'intervento.

Entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, potranno essere dettate prescrizioni necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti o, qualora venga verificato che gli interventi previsti

nella dichiarazione non sono conformi a quanto stabilito dalla Legge Forestale e dal Regolamento viene comunicato il divieto di dare corso agli interventi previsti nella dichiarazione. Nel caso in cui i presupposti legittimanti l'intervento possono essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni del progetto depositato, l'interessato ha facoltà di presentare una nuova dichiarazione o rendere idonea quella presentata. Il superamento del termine di 20 giorni di cui al comma 1 non preclude in ogni caso, la potestà di controllo dell'amministrazione e l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 17 del presente Regolamento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false attestazioni e le procedure di cui all'art. 21 della legge 241/1990.

ART. 9 -VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora si rendano necessarie varianti ai progetti approvati, ai lavori o alle modalità di esecuzione dei medesimi già autorizzati è necessario acquisire specifica autorizzazione prima di porre in essere le varianti stesse.

L'autorizzazione è rilasciata entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:

- a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.

In caso di mancato rilascio dell'atto nel termine massimo l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso e si applicano le norme di cui agli artt. 20 e 21 della L. 241/1990, sempreché non siano stati sospesi od interrotti i termini per incompletezza dell'istanza o per richieste di documentazione integrativa.

Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio assenso la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le modifiche attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione di progetto.

Le autorizzazioni a variante hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

Gli interventi ubicati in area non boscata, possono essere oggetto di variante finale (non soggetta a preventiva autorizzazione) purché ricadano nei seguenti casi:

- limitate variazioni di forma dei manufatti, che non comportino aumento del volume di scavo o di riporto precedentemente autorizzato;
- limitate traslazione dei manufatti, che non comportino aumento del volume di scavo o di riporto precedentemente autorizzato, purché accompagnate da asseveramento di un geologo che attesti l'omogeneità dell'area di intervento rispetto a quella precedentemente autorizzata;
- volumi di scavo o riporto terreno inferiori a quelli precedentemente autorizzati.

ART. 10 -COORDINAMENTO CON I PROCEDIMENTI EDILIZI E PAESAGGISTICI

Qualora l'esecuzione delle opere sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica, a provvedimento abilitativo ai sensi della normativa urbanistica edilizia o, per gli interventi riferiti ad attività produttive, ad autorizzazione unica SUAP, le dichiarazioni e le richieste di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono presentate contestualmente alla richiesta edilizia e paesaggistica o di altro atto abilitativo, alla DIA, o alla domanda unica SUAP, la pratica viene istruita nell'ambito del procedimento edilizio o SUAP. L'autorizzazione e la dichiarazione hanno comunque validità esclusivamente ai fini della normativa relativa al vincolo idrogeologico e forestale.

Il rilascio del provvedimento edilizio o l'efficacia della DIA edilizia sono subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o al decorso dei 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio lavori senza che vi sia stata interruzione dei termini.

La Commissione Edilizia e la Commissione comunale per il Paesaggio per l'esercizio delle proprie funzioni devono poter disporre preventivamente dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e forestale e delle eventuali prescrizioni in essa contenute e della valutazione dell'assetto finale dei luoghi.

Nei casi di autorizzazione in sanatoria e di autorizzazione alla trasformazione del bosco, ove la conformità agli strumenti di pianificazione territoriale è requisito per il rilascio dell'autorizzazione, la verifica della conformità è effettuata attraverso l'acquisizione di formale parere da parte del servizio urbanistica.

ART. 11 - VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE E DELLA AUTORIZZAZIONE

Le opere soggette a dichiarazione devono essere eseguite entro il termine massimo di 3 anni dalla data di presentazione.

L'autorizzazione ha una validità temporale massima di 5 anni dalla data del rilascio, salvo che nell'atto sia previsto un periodo inferiore.

Le dichiarazioni e le autorizzazioni relative ad interventi edilizi e/o movimenti di terreno per i quali sia necessario anche il rilascio di atto abilitativo ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla

scadenza di tale atto, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.

La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata, fino al raggiungimento del termine massimo previsto dal comma 2, a seguito della presentazione di istanza motivata almeno 60 giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi e alle condizioni dei luoghi.

Nel caso in cui le opere siano realizzate in base ad atto di assenso edilizio, deve essere presentata contestualmente all'istanza di cui al comma 4, richiesta di proroga del titolo edilizio.

Ai fini del completamento delle opere per le quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo della stessa, contestualmente alla presentazione della DIA o della richiesta di concessione per il completamento delle opere edilizie.

Per le opere soggette a dichiarazione d'inizio lavori, la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

In caso di mancata osservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione o qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate ai sensi della normativa regionale.

Analogo provvedimento potrà essere adottato anche in caso di inottemperanza delle prescrizioni dettate dal Responsabile del procedimento o suo delegato per l'esecuzione di opere soggette a dichiarazione.

ART. 12 - COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE LAVORI E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a comunicare la data di effettivo inizio dei lavori e della loro ultimazione.

La comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere corredata di dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Per gli interventi soggetti ad altro titolo abilitativo edilizio hanno validità la comunicazione di ultimazione lavori e la certificazione di conformità in essa contenuta previste dall'art 86 della L.R. 1/2005.

Alla comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere allegata idonea documentazione fotografica dalla quale risulti chiaramente lo stato finale dei luoghi.

Visite di controllo e di verifica della reale rispondenza degli interventi a quanto documentato e dichiarato possono essere effettuate, senza alcun preavviso, durante l'esecuzione dei lavori e successivamente alla loro ultimazione.

ART. 13 - OPERE O MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUITI IN DIFFORMITÀ O ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE.

L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla dichiarazione o dall'autorizzazione rilasciata, nonché la violazione delle normativa forestale e del vincolo idrogeologico, comporta l'obbligo di ripristino e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Al fine di regolarizzare le opere previste dalla legge forestale e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria.

La domanda di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di emissione dell'ordinanza di ripristino. La presentazione della domanda ne interrompe i termini.

L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla legge, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale.

La verifica della conformità agli strumenti di pianificazione territoriale è effettuata attraverso l'acquisizione di formale parere da parte del servizio urbanistica.

Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all'articolo 44 della Legge. Al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può essere prescritta l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.